

**R**ekurskommission EDK/GDK  
**C**ommission de recours CDIP/CDS  
**C**ommissione di ricorso CDPE/CDS

---

Casa dei Cantoni, Speichergasse 6, Casella postale, 3001 Berna

**Procedura B2-2018**

**DECISIONE DEL 7 NOVEMBRE 2018**

Composizione della Commissione di ricorso: Viktor Aepli (presidente), Gaby Schmidt, Anne-Françoise Wittgenstein Mani

nel ricorso

X.Y.

*Ricorrente*

contro

Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE), rappresentata dalla Segretaria generale Susanne Hardmeier, Casa dei Cantoni, Speichergasse 6, Casella postale, 3001 Berna

*Opponente*

Concernente la decisione della CDPE del 20 febbraio 2018

## **A. Fatti**

1. La ricorrente ha terminato la sua formazione il 28 novembre 2016 presso l'Università degli Studi di Milano con una Laurea in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva (abilitante alla professione sanitaria di terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva). In seguito, ha inoltrato presso la CDPE (opponente) una domanda di riconoscimento a livello svizzero del suo diploma nel campo della psicomotricità.

2. Con la decisione del 20 febbraio 2018 l'opponente ha riconosciuto il diploma a condizione che la ricorrente assolva una misura di compensazione di 15 punti credito ECTS nell'ambito pedagogico terapeutico. In data 20 marzo 2018 la ricorrente ha interposto ricorso contro questa decisione. Anche se non sono formulate delle richieste formali, dallo scritto di ricorso si evince con sufficiente chiarezza che la ricorrente vuole un riconoscimento a livello svizzero senza condizioni e quindi un riconoscimento senza misure di compensazione.

3. Nella risposta al ricorso, del 19 giugno 2018, l'opponente chiede che il ricorso sia respinto e che le spese siano addossate alla ricorrente. La ricorrente ha avuto conoscenza della risposta al ricorso il 20 giugno 2018 e in seguito non si è più fatta sentire. Il 30 giugno 2018 la Commissione di ricorso ha comunicato la sua composizione.

4. Si ritornerà sulle argomentazioni delle parti, per quanto necessario, nei seguenti considerandi.

## **B. Considerandi**

1. La Commissione di ricorso decide su ricorsi contro le decisioni della CDPE in merito al riconoscimento di diplomi scolastici e professionali (articolo 1 cpv. 2 del Regolamento sulla Commissione di ricorso della CDPE e della CDS del 6 settembre 2007, Raccolta delle basi giuridiche della CDPE n. 4.1.1.2.). La ricorrente è toccata dalla decisione impugnata e pertanto ha il diritto di interporre il ricorso.

2. Nella misura in cui il regolamento della commissione di ricorso della CDPE/CDS non preveda diversamente (art. 9 del regolamento del 6 settembre 2007 sulla commissione di ricorso della CDPE/CDS, raccolta delle basi giuridiche della CDPE n. 4.1.1.2.), per la procedura di ricorso si applicano le norme della LTAF (RS 173.32). Da parte sua, la LTAF, nel suo articolo 37 per quanto riguarda le disposizioni procedurali, fa riferimento alla legge federale sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021). Per analogia con l'articolo 49 della PA, può venir fatto un rimprovero nel caso di un ricorso, in particolare quando si può constatare una violazione del diritto intercantonale, oppure nel caso di eccesso o di un abuso del potere di apprezzamento, nonché l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti.

3. Contrariamente alle argomentazioni della ricorrente, la sua domanda non è stata respinta, ma è stata accettata con il vincolo di assolvere delle misure di compensazione.

4. Le regole di diritto europeo e svizzero addotte dall'opponente, giustamente non sono messe in dubbio dalla ricorrente. Attraverso il paragone con la formazione svizzera nel campo della psicomotricità, l'opponente ha constatato delle lacune di contenuto il cui volume giustifica la prescrizione di misure di compensazione. Queste lacune, secondo la decisione impugnata, riguardano l'ambito pedagogico terapeutico. La ricorrente, invece, sostiene che nel suo caso non ci sono simili lacune. Ecco la questione oggetto della presente procedura.

5. Mentre l'opponente sostiene, che la formazione italiana a differenza da quella svizzera non mira all'ambito scolastico, ma a quello medico (cfr. anche la decisione della Commissione di ricorso del 17 dicembre 2015 nella procedura B3-2014, considerando cifra 3; analogo vale per la formazione italiana in logopedia, cfr. decisione della Commissione di ricorso del 31 gennaio 2018 nella procedura B6-2017, considerando 5), la ricorrente avanza degli elementi che a suo avviso compensano le lacune constatate dall'opponente nell'ambito scolastico. Si tratta, da una parte dei contenuti della sua formazione universitaria, dall'altra della pratica professionale e della formazione continua. In particolare:

**5.1. Contenuti della formazione universitaria.** La ricorrente indica dapprima l'elenco degli esami, secondo la comunicazione ufficiale dell'Università di Milano del 19 dicembre 2017 e, in particolare, il modulo *scienze pedagogiche e antroposociologiche*. Anche se questo modulo mostra, eventualmente, contenuti pedagogico terapeutici ai sensi di una formazione svizzera (non si vede però una concreta relazione con la scuola), la valutazione di 5 punti in rapporto al valore globale della formazione di 180 punti, sarebbe troppo bassa per aver peso in merito. Nelle informazioni dell'*unimi/cosp/ Terapia della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva*, presentate dalla ricorrente, la scuola non è nominata nel campo di applicazione (vedi nel documento citato, sotto "*sbocchi professionali*"). Anche se si dovessero prendere in considerazione i contenuti di studio ivi indicati (nonostante il rapporto fra questa tabella e la lista di esami personali della ricorrente, secondo la sopraccitata comunicazione dell'Università di Milano del 19 dicembre 2017, non sia completamente chiaro) i 9 ulteriori punti raggiunti nell'ambito pedagogico sarebbero ancora troppo pochi per colmare una lacuna di formazione. Una concreta relazione con l'ambito pedagogico terapeutico riguardante la scuola, risulta in modo scarso anche dal documento inoltrato concernente il *Laboratorio psicomotricità 3/Elaborato finale*; inoltre, in base alla tabella del sopraccitato documento dell'Università di Milano del 19 dicembre 2017, per un laboratorio ci sono soltanto 2 punti. Pertanto, i contenuti della formazione seguita in paragone a una formazione svizzera mostrano una lacuna essenziale nell'ambito scolastico.

Dal curriculum vitae della ricorrente, contenuto nel dossier di riconoscimento inoltrato dall'opponente, nel primo anno di studio risulta un tirocinio di 100 ore, che si riferisce però allo sviluppo del bambino tra 0 e 5 anni e quindi, nel presente contesto di una lacuna di formazione nell'ambito scolastico, non entra in considerazione.

**5.2. Pratica professionale.** Nel ricorso la ricorrente segnala pratica professionale sotto quattro punti: da settembre a dicembre 2016, dal 13 febbraio al 24 aprile 2017, da novembre 2017 a febbraio 2018, nonché da marzo a maggio 2017. Nella misura in cui la ricorrente segnala attività esercitate prima della conclusione degli studi, avvenuta fine novembre 2016, non può essere considerata come pratica professionale. Le attività svolte dopo la conclusione degli studi, invece, sia considerandole singolarmente, che globalmente (in totale circa un anno), sono di durata troppo breve per essere prese in considerazione a favore della ricorrente. Pertanto, anche l'esame dei singoli contenuti d'insegnamento è superfluo.

**5.3. Formazione continua.** La partecipazione al *convegno Psicomotricità a Scuola* del 16 novembre 2016 non vale come formazione continua, poiché da una parte, ha avuto luogo durante la formazione, e d'altra parte, secondo la prassi confermata dalla Commissione di ricorso, la formazione continua è presa in considerazione solo a partire da una durata di almeno 20 giorni.

**5.4.** Anche in una visione complessiva degli elementi sopraccitati (contenuti di formazione e pratica professionale), il riconoscimento vincolato a 15 punti credito ECTS come misura di compensazione non è contestabile, tanto più che la ricorrente non si esprime sul numero concreto dei punti nella procedura di ricorso. Di conseguenza, non si vede come l'opponente avrebbe esercitato in modo scorretto il suo potere di apprezzamento.

**6.** Sulla base di quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto. Le spese amministrative per la procedura di ricorso sono fissate a CHF 1'000.00 e sono a carico della ricorrente. Tale importo sarà detratto dall'anticipo sulle spese pagate dalla ricorrente. Non sono previste indennità di risarcimento per ambo le parti.

### **C. Decisione**

**1.** Ai sensi dei considerandi il ricorso è respinto. La decisione della controparte è confermata.

**2.** Le spese ufficiali di CHF 1'000.00 sono a carico della ricorrente, tenendo conto dell'anticipo versato di CHF 1'000.00. Ogni parte assume le sue spese.

**3.** La presente decisione è notificata alle parti per iscritto e per posta raccomandata.

**4.** Indicazione dei mezzi giuridici: questa decisione può essere impugnata, entro trenta giorni dalla notificazione, presso il Tribunale federale svizzero a Losanna (Tribunale federale svizzero, 1000 Losanna 14). L'atto di ricorso deve essere redatto in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e deve essere firmato (art. 42 cpv. 1 Legge sul Tribunale federale/ LTF, RS 173.110). L'atto di ricorso deve essere consegnato al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 LTF).

Per la Commissione di ricorso

Viktor Aepli

Gaby Schmidt